



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

PRESIDENZA

CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI :

DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274, ART. 54;

DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, ART.2;

DELL'ART. 165 DEL CODICE PENALE;

DEL CODICE DELLA STRADA, ARTT. 186 E 187 D.LGS 30/04/1992 N° 285 E SUCCESSIVE MODIFICHE;

DELL'ART. 73 COMMA 5 BIS E 5 TER D.P.R. 9/10/1990 N.°309;

DELL'art. 168-BIS CODICE PENALE

DEL DECRETO MINISTERIALE 8 GIUGNO 2015 N. 88

Premesso

Che, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274 il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che ai sensi dell'art. 165 del codice penale, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività;

che a norma del Codice della strada, artt. 186 e 187, all'imputato può essere applicata la pena del lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 73 comma 5 bis inserito dall'art. 4 bis, comma 1 lett. G), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 prevede che il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;

che l'art. 73 comma ter inserito dall'art. 3, comma 5 della legge 9 agosto 2013, prevede che il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. n. 309/90;

che l'art. 224 bis del D.Lgs n. 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla legge 21 febbraio 2006 n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con la violazione delle norme del codice, il Giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con atto in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che gli artt.168-bis del Codice Penale e 464-bis e ss. del Codice Procedura Penale, introdotti dalla legge 28 aprile 2014 n.67, prevedono che il giudice può con ordinanza concedere all'imputato la sospensione del procedimento con messa alla prova, subordinata, tra l'altro, alla prestazione di lavoro di pubblica utilità - consistente in una prestazione non retribuita da svolgere presso lo stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato - facente parte del programma di trattamento elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna;

che il Ministro della Giustizia con Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88, in ottemperanza dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità ai sensi della messa alla prova per imputati adulti, secondo quanto contenuto nel terzo comma dell'art. 168 bis del c.p.

che l'**Associazione Amici di Frà Lorenzo**, di seguito per brevità denominata **l'Associazione**, presso la quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelle indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo n. 274 e nell'art. 168-bis 3° comma c.p.;

che l'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Cagliari del Ministero della Giustizia (UIEPE), con sede in Cagliari, Via Peretti, n. 1/A tel. 070/53721 - e mail: uepe.cagliari@giustizia.it, che ha favorito i contatti tra il Tribunale di Cagliari e gli Enti e Associazioni interessati al lavoro di pubblica utilità, secondo la normativa vigente sovrintende all'esecuzione della sanzione o della prestazione facente parte del programma di trattamento;

Tutto ciò premesso

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Mauro Grandesso Silvestri, Presidente del Tribunale di Cagliari, giusta la delega di cui in premessa, l'Associazione sopra indicata, nella persona del legale rappresentante pro-tempore Gian Lorenzo Pinna, il quale impossibilitato a presenziare ha delegato la signora Luigia Lobina, e l'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Cagliari del Ministero della Giustizia, in persona del Dirigente Dott.ssa Rossana Carta, si conviene e si stipula di quanto segue:

Art.1

L'Associazione consente che i condannati da parte dei Tribunali, dei Giudici di Pace, nonché delle Corti d'Appello, alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme in premessa ovvero gli imputati nei cui confronti è stata concessa la sospensione del procedimento con messa alla prova subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

L'Associazione, che opera nel settore della promozione sociale, e che ha sede legale in Sardara e sedi operative in Cagliari. Via Barone Rossi, n. 45 e in Burcei e Sinnai, cell. Presidente 347 52 60 741; cell. Signora Luigia Lobina 338 24 50 958, e mail deliomedda@tiscali.it, e mail Presidente giasnlorenzopinna@gmail.com specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale e dall'art. 168-bis c.p. citati in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- Smistamento dell'abbigliamento usato da destinare alle famiglie bisognose assistite dall'Associazione;
- Preparazione dei pacchi alimentari da destinare alle famiglie bisognose;
- Raccolta generi alimentari;
- Distribuzione a domicilio dei pacchi alimentari e di altro genere agli anziani e alle famiglie impossibilitate al ritiro presso la sede dell'Associazione;
- Accompagnamento di persone presso presidi ospedalieri;
- Ogni altra attività di lavoro di pubblica utilità connessa alla professionalità degli interessati e alle finalità dell'Associazione.

Precisa inoltre che l'Associazione svolge attività in tutti i periodi dell'anno.

Art.2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna ovvero nell'ordinanza di concessione della sospensione del procedimento con messa alla prova, nelle quali il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo e degli artt. 168-bis c.p. e 464-bis e ss. c.p.p., indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art.3

L'Associazione, che consente a n. 3 soggetti di eseguire contemporaneamente la prestazione dell'attività non retribuita, individua nel sig. Luigia Lobina la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni d'intesa con l'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna.

L'Associazione si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.

Art.4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Associazione si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati e degli imputati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione e dalla legge.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L'Associazione si impegna altresì a che i condannati e gli imputati possano

fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso, alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art.5

E' fatto divieto **all'Associazione** di corrispondere ai condannati ed agli imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico **dell'Associazione** l'assicurazione dei condannati e degli imputati contro gli infortuni, e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art.6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena o della prestazione, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato o dall'imputato.

Art.7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento **dell'Associazione**.

Art.8


L'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna, nella persona del preposto che il direttore individua per ogni esecuzione, sovrintende ad ogni aspetto dell'esecuzione della sanzione o della prestazione durante tutto il suo svolgimento, tiene i contatti col Magistrato che ha pronunciato la sentenza o l'ordinanza, relaziona periodicamente sull'andamento della misura e al termine della stessa; fornisce assistenza nei rapporti tra questi e **l'Associazione**.

Art.9


La presente convenzione avrà la durata di tre (3) anni a decorrere dalla sua stipula e sarà tacitamente rinnovata di anno in anno, salva disdetta che una delle parti dovrà comunicare all'altra con congruo anticipo. Copia della presente convenzione, inclusa a cura della Segreteria del Tribunale, nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del D.M. citato in premessa, viene trasmessa al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali nonché a tutti gli uffici giudiziari del circondario di Cagliari.

Cagliari, 4 maggio 2017


Per l'Associazione
Amici di Frà Lorenzo
Luigia Lobina



Il Presidente del Tribunale
Dott. Mauro Grandesso Silvestri



Il Dirigente dell'U.I.E.P.E
Dott.ssa Rossana Carta



Scheda riepilogativa della Associazione Amici di Frà Lorenzo

Ubicazione sede legale	Sardara, piazza S. Antonio, n. 1
Sede operativa	Cagliari, Via Barone Rossi, n. 45
Sede operativa	Burcei (fare riferimento a quella di Cagliari)
Sede operativa	Sinnai (fare riferimento a quella di Cagliari)
Cell. Presidente	347 52 60 741
E mail Presidente	gianlorenzopinna@gmail.com
E mail	deliomedda@tiscali.it
Presidente	Gian Lorenzo Pinna
Tutor	Luigia Lobina
Cellulare tutor	338 24 50 958
Convenzione LPU sottoscritta	04/05/2017
Durata della convenzione	3 anni rinnovabili tacitamente
Settori in cui verranno inseriti i sottoposti a LPU	<ul style="list-style-type: none"> • Smistamento dell'abbigliamento usato da destinare alle famiglie bisognose assistite dall'Associazione; • Preparazione dei pacchi alimentari da destinare alle famiglie bisognose; • Raccolta generi alimentari; • Distribuzione a domicilio dei pacchi alimentari e di altro genere agli anziani e alle famiglie impossibilitate al ritiro presso la sede dell'Associazione; • Accompagnamento di persone presso presidi ospedalieri; • Ogni altra attività di lavoro di pubblica utilità connessa alla professionalità degli interessati e alle finalità dell'Associazione.
Persone accolte	<ul style="list-style-type: none"> • N. 1 soggetto alla volta



TRIBUNALE ORDINARIO
CAGLIARI
26 GIU 2017
Prot. N. 1764

Ministero della Giustizia

*Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità
Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sardegna
Cagliari*

Prot. n. 4149/SG

Cagliari, 23/07/2017

AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE ORDINARIO
CAGLIARI
(tribunale.cagliari@giustizia.it)


Oggetto: Lavoro di pubblica utilità - convenzione sottoscritta il 04/05/2017
con l'associazione Gli Amici di Fra' Lorenzo di Cagliari.

In riferimento all'oggetto, si comunica che la signora Luigia Lobina è stata nominata quale nuovo presidente dell'associazione Gli Amici di Fra' Lorenzo in sostituzione del sig Gian Lorenzo Pinna. La signora Lobina continuerà ad esercitare le mansioni di Referente dell'Associazione.

IL DIRIGENTE COORDINATORE EPE
Dott.ssa Rossana Carta

Visto,
Cagliari

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE



**Associazione di promozione sociale e solidarietà
"Amici di Fra Lorenzo" Onlus
Piazza Sant'Antonio n° 1
CAP 09030 Sardara
C.F. 91023370926**

**Al Presidente del
Tribunale Ordinario di Cagliari
Dott. Mauro Grandesso Silvestri**

La sottoscritta Luigia Lobina nata a Burcei il 23 Giugno 1953, residente in Quartu Sant'Elena via Salvemini n° 3, in qualità di Presidente dell'Associazione " Amici di fra Lorenzo " Onlus, con riferimento all'articolo 3 della Convenzione per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità stipulata in data 04 Maggio 2017, chiede che venga incrementato il numero dei soggetti da 3 a 10.

Cagliari 21 Gennaio 2020

Cordiali saluti

Associazione di Promozione Sociale e Solidarietà
"Amici di fra Lorenzo" onlus
P.zza Sant'Antonio N.1 Sardara - 09030
C.F.91023370926

Il Presidente

Luigia Lobina

Visto,
Cagliari

si autorizza

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE